

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POZZAR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1970

Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere *a)* e *b)*, 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488

ONOREVOLI SENATORI. — Subito dopo la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, contenente norme concernenti l'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, decreto emesso in virtù della delega contenuta nelle leggi 21 luglio 1965, n. 903, e 18 marzo 1968, n. 238, vennero sollevate, in numerosi giudizi promossi davanti alla magistratura ordinaria, varie questioni di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni del citato decreto, che stabilivano la non cumulabilità con la retribuzione delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e di anzianità.

La Corte costituzionale, con sentenza numero 155, depositata il 22 dicembre 1969, ha deciso le questioni sottoposte, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 238, lettere *a)* e *b)*, e dell'articolo 20, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repub-

blica 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui dispongono che le pensioni di vecchiaia non sono cumulabili con la retribuzione, nonché la illegittimità costituzionale degli articoli 21 e 23 dello stesso decreto nelle parti in cui si riferiscono alla pensione di vecchiaia.

Con l'emanazione di tale sentenza tutti coloro che hanno provveduto tempestivamente a proporre ricorsi amministrativi o, addirittura, a promuovere giudizi davanti alla magistratura otterranno la restituzione di quanto era stato detratto dalla loro retribuzione per essere riversato all'INPS.

Ma la dichiarazione di illegittimità delle norme suindicate fa sorgere un delicato problema che riguarda quei pensionati di vecchiaia, i quali, o per imperfetta conoscenza delle norme, o, più probabilmente, per non essere venuti a conoscenza degli aspetti di illegittimità delle stesse, non hanno a suo

tempo impugnato la detrazione che veniva effettuata sulla loro retribuzione per conto dell'INPS.

Potrebbe, nei confronti di questi pensionati, venire eccepito dall'Istituto che la dichiarazione di illegittimità delle citate norme non opera a loro favore.

Ciò, in quanto, per effetto del disposto dell'articolo 136 della Costituzione le norme dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Carta costituzionale cessano « di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione »: pertanto le disposizioni ora dichiarate incostituzionali mantengono la loro efficacia per il periodo che va dalla loro emanazione alla loro sostituzione intervenuta con la legge 30 aprile 1969, n. 153.

Questo assunto è consolidato dalla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione, secondo la quale la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, anche d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della decisione della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti, ma con un limite insuperabile nelle situazioni giuridiche ormai esaurite, ossia consolidate e intangibili, come tali non suscettibili di rimozione o di diverso regolamento: il che avviene per effetto di preclusione nascente da un giudicato o per effetto di atti amministrativi non più impugnabili per decorso di termini di prescrizione o di decadenza ovvero in dipendenza di atti negoziali o di altri fatti od atti, che siano rilevanti sul piano sostanziale o processuale, malgrado l'inefficacia di quella norma.

La Corte di cassazione ha applicato tale principio proprio in materia previdenziale, nei rapporti fra assicurato ed INPS ritenendo, ad esempio, che fosse consolidata ed intangibile per mancata proposizione, ex articolo 37, legge n. 830 del 1961, del ricorso in via amministrativa, la situazione nascente dalla liquidazione del supplemento di pensione di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, norma successivamente dichiarata affetta da illegittimità costituzionale (Cassa-

zione 12 ottobre 1968, n. 3244, INPS contro Gandolfi).

Ma l'applicazione rigorosa di siffatto principio al caso dei pensionati per vecchiaia i quali non abbiano tempestivamente ricorso contro la detrazione operata in virtù delle disposizioni ora dichiarate illegittime creerebbe un'evidente ingiustizia. La complessità della nuova normativa introdotta con il decreto del Presidente della Repubblica n. 488, del 1968, la scarsa o nulla conoscenza da parte degli interessati delle numerosissime disposizioni vigenti in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la sottigliezza delle questioni di legittimità costituzionale e la materiale impossibilità anche per gli istituti di patronato di far conoscere a tutti gli interessati — entro i brevissimi termini stabiliti per i ricorsi amministrativi — la possibilità di opporsi legalmente alla ingiusta detrazione, spiegano e giustificano abbondantemente perchè molti pensionati di vecchiaia non abbiano proposto tempestivo ricorso amministrativo e si trovino quindi ora nella dolorosa situazione di non poter riottenere il versamento di quanto è stato loro ingiustamente tolto.

Per eliminare l'iniquità di questa situazione e porre tutti i pensionati per vecchiaia nelle medesime condizioni, ho l'onore di proporre il presente disegno di legge.

Con esso si sancisce l'obbligo dell'Istituto di restituire quanto è stato detratto dalle retribuzioni dei pensionati di vecchiaia e versato all'Istituto in virtù delle norme dichiarate illegittime. La formula proposta aderisce perfettamente al dispositivo della sentenza della Corte costituzionale, così che non può sorgere incertezza alcuna.

Il secondo comma dell'articolo unico stabilisce che debbono essere corrisposti agli interessati gli interessi legali, non perchè possa ritenersi esistente una mora dell'Istituto, ma perchè sarebbe ingiusto che i pensionati subissero il danno del mancato godimento delle somme loro spettanti e che, per converso, l'Istituto fruisse del beneficio derivante dalla ottenuta disponibilità di ingenti somme che, in definitiva, non gli erano dovute.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai pensionati di vecchiaia, nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le somme che ad esso Istituto siano state versate dai datori di lavoro in virtù della disposizione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, numero 488, per la applicazione degli articoli 20, lettere *a)* e *b)* e 23 dello stesso decreto.

Sulle predette somme sono dovuti dall'INPS gli interessi legali dalla data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.